



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Fasc. n. 8356/2025

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 e dall'art. 1 della Legge 9/4/2025, n. 58;

VISTO il provvedimento n. prot. 44832, emesso in data 25/6/2025, con il quale la Provincia di Bergamo ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata **"36° GIRO D'ITALIA WOMEN"**, organizzata dalla RCS SPORT S.P.A. ed in particolare, per la Provincia di Padova, la **5ª TAPPA MIRANO – MONSELICE**, in programma per il giorno 10/7/2025, con partenza alle ore 11:45 da Mirano, ingresso nella Provincia di Padova nel Comune di Piove di Sacco ed arrivo nel Comune di Monselice;

VISTA la domanda prodotta via pec in data 27/5/2025 dal suddetto gruppo sportivo, le successive integrazioni del 10/6/2025 e del 19/6/2025 ed esaminata la documentazione ivi a corredo;

RILEVATO dalla suddetta documentazione, che la gara in questione rientra fra quelle riconosciute dal C.O.N.I. di preminente interesse nazionale;

RILEVATO, inoltre, che il percorso di gara interessa il territorio dei Comuni di Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta, Terrassa Padovana, Conselve, San Pietro Viminario, Pernumia, Monselice, Baone e Arquà Petrarca;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione tenutasi presso questa Prefettura il 3 maggio 2025, relativamente all'idoneità del percorso di gara sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché dell'incolumità pubblica e di quella degli atleti;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020, n. 300/STRAD/1/0000008933.U/2024 del 21/3/2024 e n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8/5/2025;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 e dall'art. 1 della Legge 9/4/2025, n. 58, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara sulle tratte di competenza

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **10 luglio 2025** su tutto il percorso interessato dalla competizione sopraindicata **a partire da 45 minuti antecedenti il passaggio dei ciclisti alla media più veloce** indicata nell'allegata cronotabella e dettaglio del percorso che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, **fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica"**.

I Comuni interessati dalla gara individueranno idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza, in accordo, se del caso, con i Comuni limitrofi, fornendo la massima informazione preventiva all'utenza, in particolare agli Enti gestori dei servizi di trasporto pubblico, al fine di consentire i conseguenti provvedimenti, dei quale dovrà essere divulgata tempestiva informativa all'utenza.

Gli Enti proprietari delle strade interessate valuteranno l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade stesse.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Fasc. n. 8356/2025

3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
4. è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

5. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
6. la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione e la nota del Compartimento Polizia Stradale "Veneto" del 25/6/2025, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, secondo le modalità previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
7. l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
8. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, sulle intersezioni che presentano particolari criticità;

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Padova, 7 luglio 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
Carlo Franz Pretto

DPL

Protocollo di Prefettura di Padova

protocollo prefettura padova

Protocollo di Prefettura di Padova